



COMUNE DI VILLA DI SERIO
Provincia di Bergamo

Regolamento area sgambatura cani

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. n. 10 del 04/06/2026

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani stessi.

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi e riservati.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione e alla disinfezione; provvederà inoltre a stipulare, secondo necessità, idonee convenzioni con gruppi di volontariato o associazioni.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il controllo di chi li accompagna che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura;
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e

- permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
 5. I proprietari/conduuttori, potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
 6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
 7. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
 8. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori.
 9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
 10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
 11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che ne molestino ripetutamente altri. I proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
 12. Nell'area potranno essere individuate zone dove svolgere attività di addestramento esclusivamente da parte del gestore;
 13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 14. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
 15. Ai proprietari/detentori di cani, è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli esterni;
 16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti, e l'utilizzo delle aree deve essere anche occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. L'area di sgambatura è aperta dalle ore 8:30 alle ore 16:30 nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; dalle ore 8:00 alle ore 18:30 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre, fatta salva la possibilità di anticipare l'orario di apertura in accordo con il gestore.

Art. 7 – Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie e ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
2. È vietato accendere fuochi e fare grigliate;
3. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché, biciclette, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
5. È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
6. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
3. Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni della L. n. 689/81.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in consiglio comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti;
3. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia ed alle ordinanze comunali.